

ODG

N. 265

La Regione si impegna a non adottare le sperimentazioni di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992. - Collegato al DDL n. 92 'Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'legge finanziaria per l'anno 2008')

Presentato da:

RAVINALE ALICE (prima firmataria) 10/06/2025, VERZELLA EMANUELA 10/06/2025, CERA VALENTINA 10/06/2025, ROSSI DOMENICO 10/06/2025, POMPEO LAURA 10/06/2025, NALLO VITTORIA 10/06/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 10/06/2025

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 265

collegato al DDL n. 92 "Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'legge finanziaria per l'anno 2008')"

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto
e dell'articolo 87 del Regolamento interno.

OGGETTO: La Regione si impegni a non adottare le sperimentazioni di cui all'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992. - Collegato al DDL n. 92 "Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'legge finanziaria per l'anno 2008')"

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- L'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992 prevede che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale";
- In Piemonte, la Legge Regionale 1/2012 ha provveduto a disciplinare – intervenendo con la modifica dell'art. 23 della Legge Regionale 23/2008 – le partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali;
- In data 28 marzo 2025 sono state depositate presso il Consiglio Regionale del Piemonte oltre 5000 firme raccolte per promuovere un referendum abrogativo regionale avente ad oggetto l'abrogazione della L.R. 1/2012;

- Nel corso del Consiglio Regionale del 3 giugno 2025, chiamato ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario, la Giunta Regionale ha comunicato ai e alle proponenti l'intenzione di abrogare *motu proprio* la norma oggetto di referendum;
- A fronte di tale comunicazione, il Consiglio Regionale a maggioranza ha deciso di sospendere la trattazione dell'ammissibilità del quesito referendario;

Considerato che:

- l'eliminazione dall'ordinamento regionale della L. 1/2012 e dell'art. 23 della L.R. 23/2008 non impedirà l'assunzione di iniziative ai sensi dell'art. 9 bis del D.LGS. 502/1992, e quindi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati;
- l'adesione della Giunta al quesito referendario proposto, che si poneva con chiarezza l'obiettivo di tutelare la Sanità pubblica, deve per coerenza necessariamente accompagnarsi all'impegno di non assumere le iniziative di cui al D.Lgs. 502/1992;

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale del Piemonte

a non assumere, in nessuna forma, le iniziative gestionali sperimentali previste dall'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992.

Torino, 10 giugno 2025

Alice RAVINALE